Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 marzo 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1959.

Rinnovazione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 novembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1957, concernente la nomina del Presidente e dei componenti del Comitato di liquidazione;

Visti i successivi decreti con i quali è stato provveduto alla sostituzione di alcuni membri del Comitato predetto;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione dell'organo anzidetto;

Viste le designazioni delle Associazioni interessate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Arturo Lamberti è confermato presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il biennio 1° marzo 1959 28 febbraio 1961.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1959 e per la durata di un biennio sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori dott. Roberto Russo, presidente onorario della Corte dei conti; dottor Filippo Argento, presidente onorario della Corte dei conti; dott. Domenico Mazzocchi, presidente onorario della Corte dei conti; dott. Vittorio Carapelle, presidente di sezione onorario della Corte dei conti; dott. Antonino Insolera, presidente di sezione onorario della Corte dei conti; dott. Antonio Antonucci, presidente di sezione onorario della Corte dei conti; dottor Pietro Fazzi, presidente di sezione onorario del Consiglio di Stato; dott. Anselmo Valenti, presidente di sezione onorario di Cassazione; avv. Giuseppe Greco, presidente di sezione onorario della Corte dei conti; dott. Carmine Trotta, consigliere di Stato; dott. Michele Lubrano, consigliere della Corte dei conti; dottor Ernesto Monteforte, consigliere della Corte dei conti; dott. Michele Bizzarri, ten. gen.le medico in ausiliaria; dott. Tommaso Caselli, ten. gen.le medico in ausiliaria; dott. Virginio De Bernardinis, ten. generale medico a riposo; dott. Gennaro Pera, ten. generale medico; dott. Raffaele Bevilacqua, consigliere di Corte d'appello; dott. Pietro Pascalino, consigliere di Corte d'appello; dott. Giuseppe Scorzelli, consigliere di Corte d'appello; dott. Giorgio Crisci, primo referendario del Consiglio di Stato; dott. Domenico Di Ciaccia, primo referendario della Corte dei conti; dottor Gaetano L'Occaso, primo referendario della Corte dei conti; dott. Francesco Meo, ispettore generale del Tesoro; dott. Marco Negro, ispettore generale del Tesoro; dott Domenico Marocco, ispettore superiore di ragioneria a riposo; prof. Emanuele Miceli, ispettore generale dell'A.C.I.S. a riposo; dott. Alfredo Manfredi, gen. medico della riserva; prof. Sertorio Marinacci, magg. gen. medico a riposo; dott. Aldo Quartulli, referendario del Consiglio di Stato; prof. Giuseppe Accardo, referendario della Corte dei conti; dott. Tommaso Franceschini, referendario della Corte dei conti; dott. Nicola Pomponio, referendario della Corte dei conti; dott. Salvatore Cipriano, col. medico della riserva; prof. Arturo Sabatini, col. medico della riserva; prof. Arturo Manna, medico chirurgo.

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 1959, e per la durata di un biennio sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori dott. Elio Amatucci, gen.le Ettore Brunetti, avv. Gastone Dallari, dott. Antonino D'Angelo, dott. Valerio Felici, prof. Carmelo Midulla, in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; i signori dott. Francesco Morfuni e col. Armando Pileri, in rappresentanza dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra; i signori gen.le Carlo Bricolo e rag. Carlo Salvitti, in rappresentanza della Associazione nazionale vittime civili di guerra e i signori Italo Viciconte e col. Ascenzo Maggi, invalidi per la lotta di liberazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1959

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1959
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 224 — FLAMMIA

(1407)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1958.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1958 (registro n. 20, foglio n. 22);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 18 novembre 1958;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto Ministeriale 6 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 10 settembre 1958:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1958).	9 dicembre 1958	8 giugno 1959
2. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 dicembre 1958).	24 dicembre 1958	23 giugno 1959
3. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 31 dicembre 1958).	1° gennaio 1959	30 giugno 1959
4. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1958).	16 dicembre 1958	15 giugno 1959
5. Fili, lastre, nastri, di materia metallica, negli spessori o diametri, da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre 1958).	19 dicembre 1958	18 giugno 1959
6. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1958).	1° gennaio 1959	30 giugno 1959
7. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1958).	1° gennaio 1959	30 giugno 1959
8. Massa di cacao (cacao macinato « liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1958).	19 dicembre 1958	18 giugno 1959
9. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1958).	1° gennaio 1959	30 giugno 1959
10. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1958).	17 dicembre 1958	16 giugno 1959
11. Tessuti di cotone, incerati e pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1958).	1° gennaio 1959	30 giugno 1959

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1959
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 239. — AMATO

(1405)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1959.

Aggiunta di sostanze rivelatrici ai liquidi fermentescibili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 6, secondo e terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384, relativo alla vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori;

Considerata la necessità di prescrivere l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai liquidi fermentescibili, nonchè di stabilire le norme che dovranno essere osservate per tale operazione;

Decreta:

Art. 1.

I liquidi fermentescibili, ad eccezione di quelli ottenuti dall'uva, dalle fragole, dalle marasche, dai lamponi, dalle ciliegie, dalle pesche, dalle susine, dalle albicocche, dal ribes, dal tamarindo, debbono essere addizionati con grammi dieci di cloruro di litio e grammi uno di uranina per quintale di prodotto.

Art. 2.

La quantità di cloruro di litio e di uranina da addizionare ai liquidi fermentescibili deve essere aggiunta ed accuratamente mescolata ai liquidi stessi, all'atto della produzione.

L'aggiunta delle sostanze rivelatrici deve essere effettuata a cura e spese delle ditte interessate.

Art. 3.

I funzionari delle imposte di fabbricazione, i militari della Guardia di finanza e gli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, possono prelevare regolari campioni dei prodotti di cui all'art. 1 per accertare, attraverso l'analisi da eseguirsi da parte dei competenti laboratori chimici, la presenza delle prescritte sostanze rivelatrici.

Art. 4.

I liquidi fermentescibili di cui all'art. 1, da chiunque detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, debbono essere addizionati delle sostanze rivelatrici di cui allo stesso articolo entro trenta giorni dalla predetta data.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1959

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria e il commercio
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959
Registro n. 4, foglio n. 239. — PALADINI

(1404)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1959.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 31 dicembre 1959.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, modificato con il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 1089, riguardante il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, modificato con regio decreto 18 maggio 1936, n. 1095, che approva lo statuto dell'Istituto medesimo;

Ritenuta la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti del detto Istituto, per l'esercizio finanziario 1959;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Associazione cotoniera italiana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1959, è composto come segue:

Morgetano dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Mancino prof. dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Laudi cav. Edgardo, in rappresentanza degli industriali cotonieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1959

(1426) *Il Ministro*: Bo

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata « Gioco del pallone », sita nell'ambito del comune di Camerino (Macerata).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 marzo 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località denominata « Gioco del pallone » sita nell'ambito del comune di Camerino (Macerata);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Camerino;

Visto l'esposto presentato contro la suddetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Camerino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la località predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la folta vegetazione del-

l'Orto botanico e con il tratto delle mura castellane, costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona denominata « Gioco del pallone » sita nel territorio del comune di Camerino (Macerata), delimitata dalla strada provinciale di circonvallazione fino all'incrocio con via Gioco del pallone, detta via fino allo spigolo delle mura castellane del mappale n. 307, mura castellane lungo il gioco del pallone, orto botanico, via Cisterna fino all'incrocio con la strada provinciale ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona, curerà che il comune di Camerino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 marzo 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale n 12

L'anno 1957 addì 27 marzo alle ore 10 presso l'Amministrazione provinciale di Macerata è convocata su invito del presidente la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n 1497 e relativo regolamento sul seguente

Ordine del giorno:

1) CAMERINO - località « Gioco del pallone » e giardini pubblici.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale previsto dalla legge il presidente apre la riunione per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Il soprintendente ai monumenti riferisce ai presenti che, a seguito di una richiesta di costruzione è necessario prendere in esame la località « Gioco del pallone » e spazio attualmente adibito a passeggiata in Camerino, ritenuta di notevole interesse

La Commissione ritiene opportuno effettuare un sopraluogo che viene subito eseguito a Camerino insieme al tecnico comunale.

Rientrata la Commissione nella sede dell'Amministrazione provinciale si inizia la discussione.

Il presidente ritiene che la località indicata comprendente le mura castellane, il Gioco del pallone, il viale Oberdan e l'attiguo orto botanico costituiscono un complesso di cose immobile avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale anche perchè, trovandosi entro il perimetro della città, vi costituiscono un attraente zona verde; propone quindi il vincolo ai sensi dei nn. 3 e 4 dell'art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il soprintendente ai monumenti ed il generale Velardi, presidente E.P T. approvano le proposte del presidente, confermando le caratteristiche sopra indicate.

Il geom Ederli rappresentante dell'Associazione industriali chiede quale siano le conseguenze dell'eventuale vincolo imposto.

In merito viene data lettura dell'art 7 della legge, in base al quale la Soprintendenza deve pronunciarsi sui progetti di costruzioni che vengano presentati per le zone vincolate.

Il geom Ederli, preoccupato della situazione edilizia di Camerino, che non può espandersi oltre il perimetro delle mura, per la natura franosa del terreno, prende atto del contenuto del sopracitato articolo e condivide il parere degli altri componenti la Commissione circa il particolare interesse della località indicata.

Il sindaco di Camerino espone quanto segue·

« la Soprintendenza, in caso analogo, presso Porta Malatesta, non è intervenuta e non ha posto alcun divieto, in relazione alla disposizione cui la Soprintendenza stessa ha fatto riferimento con telegramma, pur trattandosi di costruzione identica in località molto più importante di quella in esame Rilevo poi che a mio avviso, il vincolo panoramico esiste per chi dal centro deve guardare in periferia e non nel senso inverso, sopratutto quando la visuale non viene ridotta e tanto meno coperta. Infatti la costruzione toglie la veduta di una parte di un muro pericolante e riparata con mattoni di recente immissione e sorge a fianco di altro muraglione costruito soltanto verso la fine del 1800 »

Per quanto concerne la pubblica quiete, osservo che il posto è particolarmente chiassoso essendo sede del campo sportivo e da tennis

Faccio osservare che l'ingresso ad eventuali automobili verrebbe consentito da una sola parte e con sede propria

Appare, quindi, irrilevante il preteso chiasso ed il disturbo che verrebbero causati da macchine ed inquilini, sopratutto ove si consideri che attraverso una passerella superiore le abitazioni avrebbero accesso diretto superiore nella piazzetta « Parisani »

Camerino sede universitaria e centro importante di studi prima ancora che di turismo, ha necessita di private abitazioni, e di nuove costruzioni, nè presenta luoghi adatti per le stesse, tenuto conto della sua conformazione geologica, a causa di frane continue che investono le zone circostanti adiacenti alla citta, ed infine, manca assolutamente la iniziativa privata

A prova di ciò dichiaro che nessuna casa di privata abitazione è stata costruita da oltre 50 anni

Non discuto sul progetto presentato, perchè può essere modificato nella linea architettonica.

Insisto quindi nell'approvazione della cessione di area per la costruzione di un palazzo di sette piani, oltre gli scantinati e delle dimensioni risultanti dal progetto Faccio osservare che i motivi non sono tali da precludere la possibilita di allargamento della città in relazione alla popolazione, al risanamento cittadino ed abbellimento della zona

Dichiaro poi che contro l'eventuale provvedimento presenterò ricorso alla competente autorità

Il Soprintendente contesta tutte le osservazioni del sindaco in quanto non rientrano nel tema della discussione trattata e non corrispondono a verità.

Il prof. Polzonetti ribatte che le osservazioni sono di carattere generale e che non gli sembra che la zona vincolata possa inserirsi fra quelle facenti parte dell'art. 1 della legge piu volte citata.

Il presidente sentite le opinioni espresse dai componenti la Commissione e le opposizioni presentate dal sindaco di Camerino pone ai voti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento la proposta di vincolo della località così delimitata: strada provinciale di circonvallazione fino allo incrocio con via Gioco del pallone, detta via sino allo spigolo delle mura castellane lungo il Gioco del pallone, orto botanico; via Cisterna sino all'incrocio con la strada provinciale.

Per le caratteristiche previste ai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge citata.

soprintendente: favorevole;
generale Velardi· favorevole;
geom Ederli: astenuto;
sindaco di Camerino: contrario;
presidente: favorevole.

La proposta di vincolo è pertanto approvata a maggioranza e la località come sopra delimitata viene compresa nell'elenco delle bellezze naturali e panoramiche del comune di Camerino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: M. MICHELANGELI

Il segretario. (firma illeggibile)

(1398)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1959.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco principale e il 1°, 2° e 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Pesaro, approvati, rispettivamente, con regio decreto 27 gennaio 1901; regio decreto 2 luglio 1922, n. 6654; decreto Presidenziale 20 ottobre 1953, n. 2526, e decreto Presidenziale 30 giugno 1957, n. 1527;

Visto lo schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della suddetta Provincia compilato dall'ufficio del Genio civile di Pesaro;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema dell'elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Pesaro;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Pesaro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 marzo 1959

Il Ministro: Togni

Schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Pesaro

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Acque sotterrance site dalla base della Rocchetta di Monte Petrano m s l m. 1100 fino alla località Fontaccie	Torrente Burano inscritto al n 54 dell'elenco principale	Cantiano e Cagli	Dallo sbocco nel torrente Burano alle origini Le acque sotterranee controindicate appartengono al sistema montano: Catria - Acuto - Monte Petrano - Monte Nerone
2	Acque sotterranee ad occidente della piana di Monte Petrano m s l m. 1030, fino alla scaturigine nel fosso Teria	Torrente Bosso inscritto al n 65 dell elenco principale	Cagli	Dallo sbocco nel torrente Bosso alle origini.
3	Acque sotterranee dalla base dell'abitato di Pieia a m. s l. m 650 (Frazione Pianello di Cagli) sottostanti al corso del fosso Certano	Id.	Id.	Id.
4	Fosso Certano o di Fosto che nella carta al 25 000 dell'I G M. si identifica col fosso denominato Giordano	Id.	Id.	Nell'elenco principale già inscritto al n 68 e pubblico dallo sfocio a km 1 500 a monte dei due rami in cui si divide; oggi interamente pubblico dallo sfocio alle origini.
5	Fosso Teria (vedere carta dell'I G M alla scala 1 25 000)	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
6	Tutte le restanti acque sotterranee escluse le suindicate comprese nella zona delimitata nel foglio 116 della carta 1 25 000 dell I G M con le seguenti coordinate 1) longitudine 3 00, latitudine 48 26, 2) longitudine 3 09, latitudine 48 26, 3) longitudine 3 00, latitudine 48 20, 4) longitudine 3 09, latitudine 48 20	Bacini Bosso e Burano rispettivamente n 65 e 54 dell elenco principale Ovest Est Ovest Est	Cagli e Cantiano	Tutto il loro corso.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro vallone, ecc, non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località

(1401) Roma, addì 7 marzo 1959 Visto, *il Ministro*. Togni

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 347, il comune di Capranica Prenestina (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1345)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 320, il comune di Canale Monterano è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.480.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1346)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 296, il comune di Rocca di Cave (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.285.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1348)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 331, il comune di Percile (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.075.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1349)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 321, il comune di Labico (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1354)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 326, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.970.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1355)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 316, il comune di Mesola (Ferrara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1358)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 315, il comune di Lagosanto (Ferrara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1359)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 313, in comune di Cellara (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.080.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1361)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 2 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 314, il comune di Vasto (Chieti) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.680.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1362)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 345, il comune di Mulazzo (Massa Carrara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.455.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1344)

Autorizzazione al comune di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 340, il comune di Drenchia (Udine) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.030.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1347)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 346, il comune di Nemi (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.810.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1350)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 334, il comune di Ciano D'Enza (Reggio Emilia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.030.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1351)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 373, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.220.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1352)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 348, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 435 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1353)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 317, il comune di Nardò (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1356)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959 registro n. 4 Interno, foglio n. 318, il comune di Seclì (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 200 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1357)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 309, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10 980 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1363)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 312, il comune di Rende (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 905 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1360)

Autorizzazione al comune di Simbario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 310, il comune di Simbario (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 380 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1364)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 12 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,605	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	639,62	638,75	638,50	638,50	639,20	638,60	638,50	639,50	639,50	639 —
Fr. Sv.	143,43	143,41	143,41	143,41	143,35	143,41	143,425	143,45	143,45	143,42
Kr. D.	90,01	89 —	90,01	90,02	90 —	90,03	93,015	90 —	90,01	90 —
Kr. N.	87,06	87,04	87,05	87,04	87,10	87,06	87,05	87,05	87,05	87,05
Kr. Sv.	119,92	119,91	119,94	119,9275	119,90	119,95	119,925	119,94	119,92	119,90
Fol.	164,38	164,37	164,40	164,37	164,35	164,38	164,37	164,40	164,38	164,38
Fr. B.	12,40	12,405	12,4075	12,406	12,40	12,42	12,40625	12,42	12,40	12,405
Fr. Fr.	126,57	126,57	126,58	126,58	126,55	126,57	126,58	126,57	126,58	126,58
L st.	1744,75	1744,50	1744,80	1744,725	1744,50	1744,77	1744,625	1744,75	1744,77	1744,75
Dm. occ.	148,31	148,29	148,30	148,31	148,25	148,32	148,295	148,35	148,31	148,30
Scell. Austr.	23,95	23,95	23,945	23,948	23,90	23,95	23,9475	23,947	23,95	23,95

Media dei titoli del 12 marzo 1959

Rendita 3,50 % 1906	69,475
Id. 3,50 % 1902	69,80
Id. 5 % 1935	100,525
Redimibile 3,50 % 1934	86,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,775
Id. 5 % 1936	99,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1959

1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	638,53
1 Franco svizzero	143,417
1 Corona danese	90,017
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	119,926
1 Fiorino olandese	164,37
1 Franco belga	12,406
100 Franchi francesi	126,58
1 Lira sterlina	1744,675
1 Marco germanico	148,302
1 Scellino austriaco	23,948

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1958, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai sigg. Francesconi Zita e Sergio Franco contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 23 gennaio 1952 sulla fascia costiera sita nell'ambito del comune di Vareggio.

(1399)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1959, registro n. 1, foglio n. 218, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Enoc Mariano, grado VI, gruppo *A*, del ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali industria e commercio, avverso il decreto Ministeriale 29 settembre 1955, recante il suo collocamento a riposo.

(1400)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo la sinistra del fiume Panaro, in comune di Pavullo (Modena). (Rettifica).

Il terreno sito lungo la sinistra del fiume Panaro, in comune di Pavullo (Modena), di cui si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze in data 26 ottobre 1957, n. 117 (pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 febbraio 1958, n. 40) è segnato nel catasto dell'anzidetto comune di Pavullo ai fogli 12 e 16, mappali 1410/*b*, 1410/*d*, 1411/*a* e 1414, e non ai mappali 1410/*b*, 1410/*d*, 1416/*a* e 1414 degli stessi fogli 12 e 16.

(1415)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona lungo il fiume Adda, in comune di Morbegno (Sondrio)

Con decreto 10 gennaio 1959, n. 1248(58), del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo il fiume Adda, in comune di Morbegno (Sondrio), segnata nel catasto dello stesso Comune Sezione di Campovico, al foglio n. 16, mappali 432 e 433, di complessivi mq. 3.760, ed indicata nella planimetria 9 luglio 1957, in scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale di Sondrio, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1270)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale, sito in sponda destra del torrente Tidone, in comune di Pianello Val Tidone (Piacenza).

Con decreto 15 dicembre 1958, n. 1162, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale, sito in sponda destra del torrente Tidone, in comune di Pianello Val Tidone (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 5, di Ha. 0.27.60, ed indicato nella planimetria 12 aprile 1958, in scala 1:2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1268)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli integrati da prova pratica:
a trentaquattro posti di inserviente in prova nei Provveditorati agli studi, riservato al personale statale non di ruolo o dei ruoli aggiunti;
a sedici posti di inserviente in prova nei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione ed assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'alto, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali, relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato

nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede fra l'altro l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra,

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci,

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad *interim* per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine,

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra e connessi allo stato di guerra delle provvidenze delle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale,

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180,

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 400, che prevede, fra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E),

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che estende, fra l'altro, le disposizioni per gli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953,

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Veduta la legge 25 luglio 1956, n. 837, concernente gli accertamenti sierologici del sangue;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, recante norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;
Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, contenente norme per l'assunzione obbligatoria dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del Territorio di Trieste e delle altre categorie;
Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 364, concernente l'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno combattuto nelle forze armate tedesche.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria dei Provveditorati agli studi:

A) concorso speciale per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a trentaquattro posti di inserviente in prova riservato al personale statale non di ruolo in possesso del prescritto titolo di studio o appartenente ai ruoli aggiunti in attuazione dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n 53,

B) concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a sedici posti di inserviente in prova.

Ai concorsi sono ammesse le donne.

Art 2.

Per poter prendere parte ai predetti concorsi i candidati debbono essere in possesso del titolo attestante il compimento degli studi elementari.

Art 3.

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati e internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C.E) in servizio al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima della istituzione dell'I R C E siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni e presso l'Istituto italiano interuniversitario,

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1401.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo, di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n 25 convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n 78

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella, allegato *A*, al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9) 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1951, n. 375

7) si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale,

b) del personale non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato solo per la partecipazione al concorso speciale a trentaquattro posti di cui alla lettera *A* del precedente art 1;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

Presentazione delle domande di ammissione

Art 4

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div 2ª, redatte in carta da bollo da L 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div 2ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Qualora gli aspiranti intendano partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovranno produrre distinte domande

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto al primo comma dell'art 3 dovranno indicare ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite),

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare:

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile,

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678, le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera d) dello stesso decreto legislativo, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art 6.

A corredo delle domande i candidati che intendono prendere parte al concorso speciale riservato di cui alla lettera A del precedente art. 1, debbono produrre, a pena di esclusione, se impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto, copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con la indicazione delle qualifiche riportate; se impiegati non di ruolo un certificato di servizio in bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono e attestante la durata del servizio, le mansioni svolte e le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Art. 7.

Sia i candidati che intendono prendere parte al concorso speciale di cui alla lettera A, sia i candidati che intendono prendere parte al concorso pubblico di cui alla lettera B del precedente art 1, debbono esibire insieme alle domande di ammissione, oltre al titolo di studio rilasciato dall'autorità scolastica competente, in originale o in copia notarile autenticata su carta bollata da L. 200, anche i seguenti documenti in competente bollo:

1) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, ove necessario,

2) copia del foglio matricolare o certificato di esito o di iscrizione nelle liste di leva

In particolare, i candidati che abbiano prestato servizio militare devono presentare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

I candidati che sono stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare devono produrre:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal Distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono produrre:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre). certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto

I candidati, infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva devono produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva dell'Esercito, ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

3) ogni altro documento o titolo che gli interessati ritengano utile agli effetti della valutazione delle propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (a titolo esemplificativo, si ricordano i titoli attestanti prestazioni di servizio alle dipendenze dello Stato o di Enti, patente automobilistica)

I concorrenti che siano impiegati delle Amministrazioni dello Stato e che intendono prendere parte al concorso di cui alla lettera B del precedente art 1 debbono presentare, se impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto, copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle qualifiche riportate; se impiegati non di ruolo un certificato di servizio in bollo da L 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono e attestante la durata del servizio, le mansioni svolte e le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art 4 non saranno prese in considerazione Del pari non saranno presi in considerazione i titoli valutabili per l'attribuzione del punteggio che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4 salvo quanto è disposto dal successivo art 10 ai soli fini in esso considerati

Non saranno neppure valutati i titoli prodotti a questa o ad altra Amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

Art 9.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa. Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, della sede e dei locali in cui la prova avrà luogo

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale,

b) tessera postale;

c) carta d'identità;

d) passaporto,

e) porto d'armi,

f) patente automobilistica

I candidati che abbiano conseguito nella prova pratica un voto inferiore a 6 decimi non saranno collocati nella graduatoria degli idonei.

Art 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni venti dalla ricezione dell'apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

A parità di punteggio sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare,

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti,

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra,

4) i profughi dai territori ceduti allo stato jugoslavo con il trattato di pace che siano disoccupati, i profughi dalla zona *B* del Territorio di Trieste che siano disoccupati di cui all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, ed i profughi delle categorie previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, che siano disoccupati, ai quali si applicano le disposizioni dell art 1 della citata legge 27 febbraio 1958, n 130, ai sensi dell'art 9 della legge medesima,

5) i mutilati ed invalidi per servizio,

6) gli orfani di guerra

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio,

9) i feriti in combattimento,

10) gli insigniti di Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa,

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti,

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra,

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio,

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra,

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra,

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio,

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti,

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell Amministrazione della pubblica istruzione,

19) i coniugi con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

c) dall'età

I titoli e i requisiti sotto indicati devono essere documentati secondo le modalità che seguono

Ex combattenti, prigionieri ed assimilati·

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Ord. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Mutilati e invalidi

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*),

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l aspirante ha contratto l'invalidità, e dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

Orfani

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940 43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto,

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Figli di mutilati ed invalidi·

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera a).

Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce: « orfani », dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117,

c) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace o dalla zona B del Territorio di Trieste dovranno presentare una attestazione di riconoscimento rilasciata su carta da bollo da L 100 dalla competente prefettura e un certificato su carta semplice dell'ufficio di collocamento nelle cui liste il profugo è iscritto attestante lo stato di disoccupazione

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana

Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I coniugi con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente autorità in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione con cui saranno richiesti i titoli preferenziali

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 11.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DOCUMENTI DI RITO

Concorso speciale per titoli a trentaquattro posti (art 1 lett A)

Art 12

I candidati del concorso utilmente collocati nella graduatoria e dichiarati vincitori del concorso sono dispensati dal produrre i documenti di rito ad eccezione del certificato medico che deve essere redatto con le modalità precisate nel successivo art 13, lettera E.

Concorso per titoli a sedici posti (art. 1 lett B)

Art. 13.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria generale e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito.

a) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se è nato all'estero, dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta del documento, dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o di origine, in data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta del documento.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi a quella

della richiesta del documento. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta del documento, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico, che deve sempre attestare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue effettuato con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre all'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira. Il certificato medico deve essere vistato dal sindaco.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

4) certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni e ad altri enti, a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 1 del presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Trascorso tale periodo, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

I posti riservati al concorso indicato alla lettera *A*) del precedente art. 1, che eventualmente non venissero ricoperti, saranno aggiunti a quelli stabiliti per il concorso di cui alla lettera *B*) del medesimo art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1958

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1959
Registro n. 28, *foglio n.* 355

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Ministero della pubblica istruzione
- Direzione generale degli affari
generali e del personale - Div. II
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., in servizio a . . . . con la qualifica di . . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da prova pratica a . . . . posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dei Provveditorati agli studi indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1958.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

5) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Allega alla presente domanda:

1) titolo di studio attestante il compimento degli studi elementari;

2) documento militare. . . . .

3) copia dello stato di servizio civile, o certificato di servizio civile se il candidato è impiegato non di ruolo (5);

4) titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età (6);

5) titolo di studio superiore a quello prescritto dall'art. 2 del bando di concorso (7);

6) (altri documenti che, se esibiti, dovranno essere elencati specificatamente).

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale dovrà essere inviato l'avviso di convocazione per la prova pratica e ogni altra eventuale comunicazione.

---

(1) Tale dichiarazione non va fatta dai candidati che non siano impiegati e che intendono partecipare al concorso pubblico a sedici posti di inservienti in prova.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età abbiano titoli

che danno diritto all'elevazione del suddetto limite. Non deve essere fatta dai candidati per i quali si prescinde dai limiti di età.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare eventuali condanne penali riportate, (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso) nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I candidati che siano impiegati di ruolo o non di ruolo che partecipino al concorso pubblico a sedici posti di inserviente in prova non sono tenuti ad esibire lo stato di servizio civile nè il certificato di servizio.

(6) Coloro che posseggono il requisito dell'età richiesta non debbono esibire documenti che diano titolo all'aumento del limite di età.

(7) Nel caso in cui il candidato ne sia in possesso.

(1135)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Concorso a un posto nella Scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma il regio Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento per la suddetta Scuola,

Apre il concorso a un posto di detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono essere ammessi al concorso al fine di far parte della Scuola per il triennio 1959-60 – 1961-62 professori di ruolo negli istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle discipline storiche, concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione del posto si darà la preferenza al candidato che dimostrerà competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico ed alla continuazione del *Dizionario epigrafico* di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande, in carta legale da L. 200, devono essere inviate per il tramite del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche, Div. II - al presidente dell'Istituto di storia antica entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dei seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di laurea;

3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica amministrativa;

4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento si ritenga utile presentare;

5) dichiarazione, del capo dell'istituto da cui il candidato dipende, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese che certifichi la sua attività in servizio.

I documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la Scuola, il servizio quivi prestato varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il presidente: Aldo FERRABINO

(1396)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 18, foglio n. 271, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di questa Amministrazione centrale;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al decreto Ministeriale 18 agosto 1958 citato nelle premesse, è costituita nel seguente modo:

Presidente:

Di Pace prof. dott. Pasquale, consigliere di Stato.

Membri:

Sica dott. Gerardo, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Spano dott. Guido, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

D'Avanzo prof. dott. Walter, docente universitario;

Sinopoli prof. dott. Mario, docente universitario.

Segretario:

Scuotto dott. Francesco, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Roma, addì 31 dicembre 1958

Il Ministro: TOGNI

(1313)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.